

Allegato sub D)

Convenzione tra il Comune di Prata di Pordenone e la cooperativa sociale per il servizio di affissione manifesti, il servizio di pulizia degli edifici comunali, il servizio di pulizia delle strade, marciapiedi e sfalcio aree verdi comunali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'anno, il giorno del mese di, nella sede municipale di Prata di Pordenone,

TRA

il Comune di Prata di Pordenone (nel prosieguo: l'Ente), codice fiscale 80005430931, avente sede in via Roma 33, rappresentato da, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione

E

la cooperativa sociale (nel prosieguo: la Cooperativa sociale), codice fiscale, avente sede a, iscritta nella sezione "....." al numero dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il, domiciliato a, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l'Ente ha ritenuto con atto di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per il servizio di affissione manifesti, il servizio di pulizia degli edifici comunali ed il servizio di pulizia strade e manutenzione aree verdi comunali;
- che la Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge le seguenti attività:
.....
.....;
- che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale, di cui il per cento sono donne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

La presente convenzione (nel prosieguo: la convenzione) ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) servizio di affissione manifesti, servizio di pulizia degli edifici comunali e servizio di pulizia strade, marciapiedi e manutenzione aree verdi comunali da parte della Cooperativa

sociale di cui all'allegato capitolato prestazionale verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 12 (nel prosieguo: i servizi);

- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di svantaggio , attraverso l'impiego delle stesse nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui alla lettera a);
- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

Art. 2

(Durata)

La convenzione ha la seguente durata: 01.05.2019/30.04.2019.

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell'Ente)

La Cooperativa sociale si impegna ad eseguire i servizi secondo le modalità ed i tempi indicati nel capitolato prestazionale allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale.

La Cooperativa sociale si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione dei servizi in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

L'Ente individua l'Ufficio Conservazione del Patrimonio quale responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

Art. 4

(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. lavoratori, di cui almeno n. 1 persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo: le persone svantaggiate). Il personale di sesso femminile è dato da n. lavoratrici, di cui n. persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo allegato sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata all'Ente e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

Art. 5

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle modalità descritte nel programma presentato in sede di gara e di concerto con il Servizio Sociale dell'Ente.

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento di cui all'apposito allegato, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

L'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare periodicamente, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente, l'attuazione dei piani di inserimento.

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede comunale. Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, l'Ente, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

Art. 6

(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

.....
.....

L'Ente si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa sociale ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

Art. 7

(Soci volontari)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dei servizi, la Cooperativa sociale si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:

.....
.....

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, secondo le seguenti modalità:

.....
.....

Art. 8

(Utilizzo di beni e strutture)

Per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 1, la Cooperativa dovrà fare uso dei beni e dei mezzi di proprietà della stessa, descritti nell'allegato elenco.

Art. 9

(Standard tecnici)

La Cooperativa sociale garantisce che i beni e le strutture di cui all'articolo 8 sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad osservare i requisiti, qualitativi ed organizzativi, determinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché alle condizioni stabilite dai pertinenti provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, qualora richiesti.

Art. 10

(Contratti di lavoro)

La cooperativa sociale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

La Cooperativa sociale si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, la Cooperativa sociale si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi, su richiesta della stazione appaltante.

Art. 11

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

La Cooperativa sociale si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, ad attuare le seguenti misure tecniche ed organizzative:

.....
.....

Valutate le possibili interferenze tra l'attività dell'Ente e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, a tutela dei lavoratori impiegati.

La Cooperativa sociale si impegna a consentire all'Ente di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 12

(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)

L'importo della convenzione è pari a EURO presunti, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture, che verranno presentate mensilmente, secondo le modalità riportate nello schema di offerta presentato in sede di gara.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 13

(Assicurazione del personale e degli utenti)

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative come da art. 11 del capitolato d'appalto.

Art. 14

(Verifica, vigilanza e valutazione relative ai servizi)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, l'Ente, tramite l'Ufficio Conservazione del Patrimonio, vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità dell'esecuzione dei servizi alle modalità contenute nel capitolato prestazionale di cui all'articolo 3;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito.

Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 15

(Inadempienze e cause di risoluzione)

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità: € 20,00 giornalieri nel caso dell'affissione manifesti, € 30,00 giornalieri nel caso dei servizi di pulizia dei locali comunali ed € 20,00 giornalieri nel caso della pulizia delle strade e sfalcio aree verdi comunali.

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

1. violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell'Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli della convenzione;
2. grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
3. inadempienze previste all'art. 15 del capitolato d'appalto.

In conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 16

(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Pordenone.

Art. 17

(Spese di contratto)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 18

(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato prestazionale citato all'articolo 3;
- b) elenco nominativo del personale impiegato citato all'articolo 4;
- c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'articolo 4;
- d) piani individuali di inserimento citati all'articolo 5;
- e) elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all'articolo 7;
- f) elenco dei beni e delle strutture della Cooperativa sociale citato all'articolo 8.

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

Approvazione specifica

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

.....
.....

L'Ente

.....

La Cooperativa sociale

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LIUT LUCIANO

CODICE FISCALE: LTILCN60S03Z401J

DATA FIRMA: 22/02/2019 10:22:10

IMPRONTA: 17FC63A1D1B3EF7EF063937EB7F67A0AC4D72487D2BA481338B80817F702EC68
C4D72487D2BA481338B80817F702EC680A5679137FD3153E039972BD8EED9C3E
0A5679137FD3153E039972BD8EED9C3E2E869CB0C8CE00EE3CE2A07C873B8449
2E869CB0C8CE00EE3CE2A07C873B84496CD265484826FB28ECE2FE7F646E3CD1